

DECRETO 13 dicembre 2005

Recepimento della direttiva 2004/44/CE della Commissione del 13 aprile 2004, che modifica la direttiva 2002/69/CE che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari. (G.U. n. 45 del 23.02.2006)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2004/44/CE della Commissione del 13 aprile 2004 che modifica la direttiva 2002/69/CE che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari;

Visto il regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;

Visto il regolamento CE n. 2375/2001 del Consiglio recante modifica del regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;

Visto il regolamento CE n. 684/2004 della Commissione del 13 aprile 2004 che modifica il regolamento CE n. 466/2001 per quanto riguarda le diossine;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/69/CE della Commissione del 26 luglio 2002 relativa ai metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2003;

Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 ed in particolare l'art. 9;

Visto il parere della Commissione per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, espresso nella seduta del 12 settembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto ministeriale 23 luglio 2003 e' modificato come segue:

a) all'allegato I sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il punto 4.1 e' aggiunto il seguente punto 4.2:

«4.2. Modalita' specifiche di prelievo dei campioni di partite contenenti pesci interi.

Il numero di campioni elementari prelevato dalla partita e' definito alla tabella 1. Il peso del campione globale che raggruppa tutti i campioni elementari deve essere di almeno 1 kg (cfr. punto 3.5).

Se la partita da cui viene prelevato il campione e' costituita da pesci di piccola dimensione (singoli pesci che pesano $\leq 1\text{ kg}$), il pesce intero viene prelevato come campione elementare per formare il campione globale.

Se il campione globale pesa piu' di 3 kg, i campioni elementari che formano il campione globale possono essere costituiti dalla parte centrale dei pesci. Il peso di un campione elementare deve essere di almeno 100 grammi. Il campione intero (parte intera) a cui viene applicato il livello massimo viene utilizzato per l'omogeneizzazione del campione.

Se la partita da cui viene prelevato il campione e' costituita da pesci di grande dimensione (singoli pesci che pesano piu' di 1 kg), il campione elementare e' costituito dalla parte centrale del pesce.

Il peso di un campione elementare deve essere di almeno 100 grammi.

Se la partita e' costituita da pesci di taglia molto grande (&62; 6 kg), tale da far si' che il prelievo della parte centrale del pesce comporti un danno economico significativo, e' considerato sufficiente il prelievo di tre campioni elementari di almeno 350 grammi ciascuno, indipendentemente dalla dimensione della partita.».

2) Il punto 5 e' sostituito dal testo seguente:

«5. Conformita' della partita o sottopartita alle specifiche.

La partita e' accettata se il risultato di una singola analisi non supera il rispettivo livello massimo fissato dal regolamento (CE) n. 466/2001 e successive modifica, tenuto conto dell'incertezza della misura.

La partita e' considerata non conforme al livello massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001 e successive modifiche se il risultato ottenuto dall'analisi, confermato da una doppia analisi e calcolato come la media di due risultati distinti, supera il livello massimo oltre ogni ragionevole dubbio, tenendo conto dell'incertezza della misura.

Si tiene conto dell'incertezza della misurazione in base ad una delle seguenti modalita':

calcolando l'incertezza estesa, utilizzando un fattore di sicurezza di 2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95% circa;

stabilendo il limite di decisione ($CC\alpha$) conformemente alle disposizioni della decisione 2002/657/CE della Commissione, del 12 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati (punto 3.1.2.5 dell'allegato, nel caso di sostanze per le quali e' stato stabilito un limite consentito).

b) all'allegato II e' aggiunto alla fine del punto 2 Contesto il seguente paragrafo:

«Ai soli fini del presente decreto, il limite di quantificazione specifico accettato di un congenere individuale e' la concentrazione di un analita nell'estratto di un campione che produce una risposta strumentale a due diversi ioni, da monitorare con un rapporto S/R (segnale/rumore) di 3:1 per il segnale meno sensibile, e risponde a requisiti identificativi di base quali, ad esempio tempo di ritenzione o rapporto isotopico secondo la procedura di determinazione descritta nel metodo EPA 1613 revisione B.».

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2005

Il Ministro: Storace

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 52